

Domanda di realizzazione

Da compilare in stampatello – vedasi istruzioni sul retro

Riservato all'ufficio

Ricevuto il _____ Esecuzione n. _____

Debitore (cognome e nome o ditta; indirizzo; NPA luogo)

Indirizzo dell'ufficio d'esecuzione

Data di nascita (se nota)

Creditore (cognome e nome o ditta; indirizzo; NPA luogo)

Conto postale o bancario del creditore
 del rappresentante

Rappresentante del creditore
(cognome e nome o ditta; indirizzo; NPA luogo)

IBAN

Per informazioni

N. di telefono o indirizzo e-mail

Si domanda la realizzazione
dei seguenti beni

mobili
 crediti

diritti
 fondi

altro
per l'esecuzione n.

Se il credito è immutato dal pignoramento (in caso di esecuzione in via di realizzazione del pegno: dal precetto esecutivo), è sufficiente un rimando in tal senso nella posizione n. 1, ad esempio «Credito come da atto di pignoramento».

Credito (titolo di credito con data o indicazione della causa del credito)	Importo (CHF)	Interesse %	Dal (data)
1			
Altre posizioni del credito			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Osservazioni

Vostro riferimento (se disponibile)

Data e firma

Istruzioni per compilare la domanda di realizzazione

Le indicazioni del presente promemoria si richiamano alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1), alle relative ordinanze e alle direttive. **Per i casi particolari e complessi, si raccomanda di consultare le basi legali e di rivolgersi a un consulente legale.**

Indicazioni generali sulla domanda di realizzazione

La domanda di realizzazione deve essere inoltrata:

- per la realizzazione di beni pignorati entro i termini indicati dall'Ufficio d'esecuzione nell'atto di pignoramento;
- per la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno dalla notificazione del precetto esecutivo;
- per la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo.

La domanda di realizzazione può essere proposta anche durante le ferie esecutive o in caso di sospensione. L'esecuzione è caduca qualora la domanda di realizzazione non sia interposta in tempo utile o sia ritirata e non rinnovata entro questo termine

Se al pignoramento partecipano più creditori, essi costituiscono un gruppo. Se la domanda di realizzazione è presentata da un singolo creditore e il debitore non paga la somma richiesta, i beni pignorati sono distribuiti a tutti i creditori del gruppo.

Il creditore può ritirare la domanda di realizzazione presentata. Tuttavia, tale ritiro non può essere sottoposto a condizioni. In specie non è ammissibile il ritiro della domanda per tempo determinato nel senso che, spirato questo termine, si debba darle seguito d'ufficio. Ogni proroga concessa dal creditore dopo l'introduzione della domanda di realizzazione interrompe lo svolgimento legale dell'esecuzione e vale come dichiarazione di ritiro dell'ultima domanda inoltrata.

Foro d'esecuzione

La competenza di un ufficio d'esecuzione per la realizzazione si basa sul tipo di esecuzione. La domanda di realizzazione va presentata come segue:

- nell'esecuzione in via di pignoramento all'ufficio che era competente per il pignoramento;
- nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale all'ufficio che era competente per il rilascio del precetto esecutivo quand'anche i beni da realizzare si trovino in un altro circondario o se nel frattempo il debitore si sia trasferito in un altro circondario;
- nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare all'ufficio che era competente per il rilascio del precetto esecutivo.

Credito

Se il credito è immutato dal pignoramento (in caso di esecuzione in via di realizzazione del pegno: dal precetto esecutivo), è sufficiente un rimando in tal senso nella posizione n. 1, ad esempio «Credito come da atto di pignoramento».

Se il credito è cambiato dal pignoramento (in caso di esecuzione in via di realizzazione del pegno: dal precetto esecutivo), ad esempio in seguito a un pagamento parziale del debitore, la tabella del credito va compilata. In tal caso vale quanto segue:

- la **causa del credito** va indicata in maniera tale che il debitore sappia il motivo della domanda. Si può riportare ad esempio «Fattura in sospeso del 22.05.2012 per lavori di tinteggiatura» o l'indicazione del documento alla base del credito con la data, ad esempio «Multa convenzionale prevista per il contratto di collaborazione del 12.06.2012»;
- la prima posizione del credito riguarda sempre il debito originale alla base dell'esecuzione (cosiddetto credito principale). Il creditore può indicare alle posizioni successive altri crediti principali, ad esempio se l'esecuzione nei confronti del debitore riguarda diverse fatture;
- a un credito principale si può sommare un interesse di mora di cui va indicato il tasso e la data a partire dalla quale è iniziato a decorrere. Agli altri crediti, come le spese dei solleciti, gli interessi passivi, le altre spese, ecc. (cosiddetti crediti accessori) non si può aggiungere alcun interesse di mora. Se vi sono diversi crediti, è assolutamente normale che solamente per il primo si indichino gli interessi.

La causa del credito può contenere al massimo 640 caratteri per la prima posizione e 80 per le successive.

Allegati

I creditori che procedono in base a un pignoramento provvisorio uniranno alla domanda di realizzazione una dichiarazione con cui l'autorità competente certifichi che un'azione di disconoscimento non è stata promossa o è stata ritirata o respinta con giudizio cresciuto in giudicato.

Spese dell'esecuzione

Di regola le spese dell'esecuzione sono a carico del debitore, tuttavia il creditore le deve anticipare all'ufficio d'esecuzione sotto forma di pagamenti (pagamento anticipato) o tramite fattura.

Se le spese dell'esecuzione non vengono pagate, l'ufficio d'esecuzione può fissare un termine adeguato durante il quale sospendere la procedura. Se, allo scadere di tale termine, il pagamento non è stato ancora effettuato, l'ufficio d'esecuzione può considerare decaduta la domanda di realizzazione.

Ferie

L'ufficio d'esecuzione non può notificare realizzazioni sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 al 31 luglio. Le domande di realizzazione possono comunque essere presentate anche durante questi periodi.